



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GARAVINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2022

Disposizioni relative all'istituzione del congedo parentale a seguito di un aborto spontaneo o di una morte perinatale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire una forma di congedo parentale straordinario a favore di genitori che vivono i drammatici eventi di un aborto spontaneo o di una morte perinatale. La finalità del congedo è di permettere agli stessi di elaborare il lutto e di essere tutelati da effetti psicologici a lungo termine.

L'aborto spontaneo o la morte perinatale di un figlio sono delle vere e proprie tragedie che colpiscono migliaia di famiglie italiane ogni anno. L'aborto spontaneo, ovvero sia la morte non indotta dell'embrione o del feto entro la ventesima settimana di gestazione, è un evento, purtroppo, molto frequente. Secondo i dati ISTAT sono infatti più di 70.000 all'anno i casi di aborti spontanei nel nostro Paese, i quali colpiscono circa una donna in gravidanza su cinque. A questo dato drammatico si aggiungono le oltre 1800 morti perinatali all'anno, indicate dall'Istituto superiore di sanità come casi di « bambini morti prima di nascere o entro la prima settimana di vita ».

Molte donne, dopo la diagnosi di un aborto in atto o di una morte perinatale, riscontrano gravi problemi psicologici che spesso si protraggono anche a lungo termine. Invero, uno studio dell'*American Journal of Obstetrics and Gynecology* ha riscontrato che, su un campione di 537 donne colpite da un aborto spontaneo, i sintomi di stress post traumatico sono presenti dopo un mese in quasi un terzo delle donne e, nel 20 per cento dei casi, anche nove mesi dopo l'aborto. Lo stesso studio mostra, inoltre, che le donne colpite da una perdita perinatale affrontano un vero e proprio stress post traumatico e possono andare incontro a pro-

blemi di ansia, sintomi di stress e depressione da moderata a grave.

Allo stesso modo, però, i dati riportano che questi eventi creano importanti conseguenze anche sui padri, che accompagnano e vivono con la madre, anche se indirettamente, la stessa tragicità dell'accadimento.

Purtroppo, l'elevata frequenza di questi avvenimenti ha condotto ad una loro « normalizzazione ». Infatti, nel sentire comune, l'aborto spontaneo e la morte perinatale vengono, spesso, visti come « non lutti », e i bisogni psicologici dei genitori sono talvolta percepiti come « esagerazioni ». In un recente documento dell'Organizzazione mondiale della sanità viene ribadita la necessità che si acquisisca maggiore consapevolezza degli impatti psicologici legati ad aborti spontanei e alle morti perinatali, e si sollecitano i governi nazionali a rafforzare le misure di tutela delle famiglie che hanno vissuto le suddette esperienze. In questo contesto, l'Organizzazione internazionale del lavoro ha sottolineato quanto sia importante un periodo di assenza dal lavoro per tutelarne il benessere psico-fisico.

Ad oggi, diversi Paesi prevedono periodi speciali di congedo specifico per aborto spontaneo, natimortalità, decesso o altre complicazioni derivanti dal parto: ad esempio, in Europa risalta il caso della Danimarca, che offre un periodo di congedo di quattordici settimane in caso di morte perinatale. In altri paesi, come Nicaragua e Panama, il congedo retribuito viene fornito in base alle esigenze della donna per il caso di aborto spontaneo, parto di nato morto o complicazioni derivanti dal parto; la Repubblica di Mauritius prevede due settimane di congedo per aborto spontaneo e in Indonesia

il congedo dura un mese e mezzo; o ancora, più recentemente, nel marzo 2021, il Parlamento neozelandese ha approvato all'unanimità un emendamento volto ad estendere il congedo per lutto alle coppie che, in qualsiasi momento della gravidanza, abbiano perso il loro figlio.

Ebbene, attualmente in Italia non esiste una forma di congedo parentale per i casi di aborto spontaneo o di morte perinatale.

Per la normativa attuale, il caso di interruzione della gravidanza avvenuto entro il 180° giorno di gestazione, è equiparato, per la madre, alla malattia, per cui le è riconosciuto un periodo di astensione dal lavoro, con il relativo trattamento economico. Il caso di interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno di gestazione, invece, è equiparato ad un parto, con conseguente astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Non è, invece, previsto nulla, in merito, che salvaguardi anche il padre.

Attraverso l'istituzione di un congedo parentale, facoltativo e retribuito, in aggiunta all'assenza per malattia della madre, si potrebbe dare ai genitori che vivano la terribile esperienza della perdita di un figlio la possibilità di elaborare il loro lutto e tutelare la propria salute mentale. Non esistono, infatti, lutti che possano essere trattati come se fossero di « serie B », e questa misura rappre-

senterebbe un passo importante anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma vissuto da migliaia di famiglie ogni anno.

In particolare, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, la modifica del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo che istituisce il congedo parentale straordinario, facoltativo e retribuito, per i genitori naturali, adottivi o affidatari, che vivono l'esperienza di un aborto spontaneo o di una morte perinatale, siano essi dipendenti, autonomi o liberi professionisti, entro i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo. Il congedo ha la durata di cinque giorni lavorativi dalla data dell'aborto o della morte perinatale.

L'articolo 2 prevede, poi, che la copertura economica, il funzionamento della procedura di richiesta e l'erogazione dell'indennità di congedo parentale sono a carico dell'INPS, ma, nel caso di erogazione in favore di lavoratori dipendenti, quest'ultima sia anticipata in busta paga e dedotta dai contributi INPS versati dall'azienda.

L'articolo 3 prevede, infine, che la legge entri in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del congedo parentale straordinario in seguito ad aborto spontaneo o morte perinatale)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 32 è introdotto il seguente:

« Art. 32-bis. - *(Congedo parentale straordinario per aborto spontaneo o morte perinatale)* 1. Ai fini di tutelare la salute psico-fisica dei genitori che subiscano un aborto spontaneo o una morte perinatale, e di contrastarne gli effetti a lungo termine, è istituito un congedo parentale, in aggiunta alle altre forme di tutela previste, della durata di cinque giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto l'aborto spontaneo o la morte perinatale.

2. Il congedo parentale di cui al comma 1 spetta:

a) ai genitori naturali, adottivi e affidatari lavoratori dipendenti;

b) ai genitori naturali, adottivi e affidatari lavoratori autonomi, secondo i criteri previsti nell'articolo 66;

c) ai genitori naturali, adottivi e affidatari liberi professionisti, secondo i criteri previsti dall'articolo 70 ».

Art. 2.

(Modalità di erogazione del congedo parentale)

1. L'importo del congedo parentale, di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle di-

sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. La retribuzione del congedo parentale di cui al comma 1 è anticipata in busta paga al lavoratore dipendente e dedotta dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00